

Publicato il 10/08/2020

N. 00507/2020 REG.PROV.COLL.  
N. 00438/2013 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 438 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Alberto Sanguigni, con la costituzione in giudizio di Rosanna Rossi, Michela Sanguigni, Emanuele Sanguigni, quali eredi di Albero Sanguigni, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe La Spina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Comune di Monsampietro Morico, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Ortenzi, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Maurizio Discepolo in Ancona, via Matteotti n. 99;

*nei confronti*

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Fermo, non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

*quanto al ricorso principale:*

- del provvedimento sindacale contingibile e urgente n. 224 dell'1 giugno 2013, notificato in data 3 giugno 2013, assunto *ex art.* 54 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, mediante il quale il Sindaco del Comune di Monsampietro Morico ha così disposto "*ordina al Sig. Sanguigni Alberto, proprietario dell'area in cui ricadono le piante di cui sopra, di provvedere entro non oltre giorni 15 dalla notifica della presente ordinanza, alla rimozione dello stato pericolo, mediante la messa in sicurezza delle stesse (piante) come sopra indicato...*";

- di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o o conseguente, ivi compresi: *a)* la relazione di sopralluogo prot. n. 1301 del 24/4/2013, nella quale si segnalerebbe che le piante, radicate lungo la via Ete, godono di un buono stato vegetativo, pur rilevandosi alcuni rami secchi ed altri che si protendono in modo da insistere sul tetto dell'edificio scolastico, alcuni dei quali risulterebbero spezzati ed adagiati sopra le tegole; *b)* la relazione di servizio dell'ufficio di Polizia Municipale, prot. n. 1496 del 15/5/2013, con la quale verrebbe confermata la situazione descritta dal Responsabile dell'Area Tecnica e il persistere della presenza di qualche ramo secco che, in caso di caduta accidentale, potrebbe comunque compromettere la pubblica e privata incolumità;

*quanto al ricorso per motivi aggiunti:*

- del provvedimento sindacale contingibile e urgente n. 228 del 16 luglio 2013, con il quale il Sindaco del Comune di Monsampietro Morico "*Ordina al Sig. Sanguigni Alberto di provvedere immediatamente e comunque entro e non oltre tre giorni dalla notifica della presente ordinanza alla rimozione dello stato di pericolo sopra descritto*";

- di ogni altro atto connesso e/o conseguente, ivi compresi la nota prefettizia acquisita al protocollo comunale in data 28 giugno 2013, il verbale di sopralluogo dei Vigili Urbani n. 917/2013, che segue al sopralluogo del 4 luglio 2013 e la relazione del Dott. Ugo Pazzi dell'8 luglio 2013, atti non conosciuti e in ordine ai quali si esprime riserva di ulteriori motivi aggiunti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monsampietro Morico;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 8 luglio 2020 il dott. Nino Dello Preite e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 84, comma 5, D.L. n. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato in data 25 giugno 2013 il Sig. Alberto Sanguigni impugnava l'ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 224 dell'1 giugno 2013, con la quale gli era stata ingiunta la potatura di alcune piante di leccio poste all'interno dell'immobile di sua proprietà, sito in via Ete nel Comune di Monsampietro Morico e sovrastanti l'edificio scolastico comunale denominato "Giovanni Paolo II".

A sostegno del ricorso, venivano adottati i seguenti motivi di ricorso: *“Violazione dell'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000, dell'art. 3 L. n. 241/90, degli artt. 896, 1175 e 1375 c.c. Eccesso di potere per carenza dei presupposti. Eccesso di potere per sviamento. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Eccesso di potere per travisamento. Manifesta ingiustizia”*.

Il ricorrente chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto gravato e formulava, altresì, istanza cautelare, lamentando un danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della predetta ordinanza.

Si costituiva in giudizio il Comune di Monsampietro Morico, deducendo l'inammissibilità del ricorso, in quanto basato unicamente sulla circostanza che tra le stesse parti era pendente un contenzioso civilistico davanti alla Corte d'Appello di Ancona avente a oggetto, tra l'altro, la presunta violazione delle distanze legali dell'edificio scolastico, senza che fossero state dedotte ulteriori specifiche argomentazioni volte a censurare l'ordinanza impugnata.

Il Comune instava, quindi, per il rigetto del predetto ricorso, sostenendo la legittimità dell'ordinanza impugnata, in quanto pienamente conforme ai dettami dell'art. 54 D. Lgs. n. 267/2000.

In esito alla camera di consiglio del 25 luglio 2013, questo Tribunale pronunciava ordinanza n. 264/2013, con la quale respingeva l'istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente con la seguente motivazione: “- *nel caso di specie, tenuto conto del fatto che i rami delle querce esistenti sulla proprietà del ricorrente sporgono sopra un edificio scolastico, sussiste indubbiamente un pericolo per la pubblica incolumità (sia in ragione dell'età dei frequentatori dell'istituto scolastico sia in relazione alla data di inizio dell'anno scolastico 2013/2014). Né il ricorrente contesta in fatto il provvedimento sindacale, se non in relazione alla causa civile pendente inter partes (...) - in punto di periculum in mora, il ricorrente non ha nemmeno indicato quale sia la somma presunta necessaria per eseguire la potatura, il che impedisce di valutare la sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile (...)*”.

Con successivo atto di motivi aggiunti, il ricorrente impugnava altra ordinanza sindacale contingibile e urgente di analogo contenuto (ordinanza n. 228 del 16 luglio 2013), chiedendo a questo T.A.R. l'adozione di misura cautelare *inaudita altera parte*.

Con Decreto Presidenziale del 26 luglio 2013, veniva rigettata l'istanza di concessione di misura cautelare urgente con la seguente testuale motivazione: “*Considerato che: - alla luce di quanto questo Tribunale, in sede collegiale, ha statuito con riguardo alla domanda cautelare proposta con il ricorso introduttivo (vedasi l'ordinanza n. 264/2013, pubblicata in data odierna), l'istanza di concessione di misure cautelari monocratiche, proposta con i motivi aggiunti, va respinta; - in effetti, l'ordinanza sindacale n. 228/2013 non aggiunge nulla in termini sostanziali alla vicenda già decisa dal Tribunale in sede cautelare, visto che il Sindaco di Monsampietro Morico ha solo reiterato l'ordinanza n. 224/2013, concedendo al ricorrente un ulteriore termine per la messa in atto degli interventi di potatura degli alberi che sovrastano l'edificio scolastico comunale. Va altresì ribadito che, circa le modalità di esecuzione dell'intervento (vedasi relazione a firma del dott. agr. Lucio Perozzi, depositata unitamente ai motivi aggiunti, nella quale si afferma che nel caso di specie sarebbero sufficienti semplici interventi di rimonda periodica e l'asportazione dei rami più bassi), le parti hanno facoltà di richiedere il parere del Corpo Forestale dello Stato o di altri organismi tecnici competenti in materia*”.

La difesa comunale contrastava anche il ricorso per motivi aggiunti, richiamando integralmente tutto quanto già dedotto, eccepito e argomentato nella precedente memoria di costituzione e rilevando altresì, in punto di *periculum in mora*, che il Sig. Sanguigni aveva dato integrale esecuzione agli atti impugnati e che pertanto l'istanza cautelare aveva perso attualità.

Parte ricorrente rinunciava, quindi, all'istanza di sospensione dell'atto impugnato.

Con atto di costituzione del 25 maggio 2020, si sono costituiti in giudizio gli eredi del ricorrente, deceduto nel corso del giudizio, instando per il rinvio della discussione a nuovo ruolo, essendo pendente giudizio civile su questioni a loro dire in rapporto di pregiudizialità con la controversia in esame.

Con memoria del 17 giugno 2020 è stata ribadita la richiesta di rinvio dell'udienza di discussione, in attesa della pronuncia della Corte Suprema di Cassazione sulla vicenda.

All'udienza dell'8 luglio 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.

Preliminarmente il Collegio ritiene di non accogliere la prefata istanza di rinvio, formulata dagli eredi costituiti del ricorrente, non essendo ravvisabile alcuna pregiudizialità tra il giudizio civile ed il ricorso in esame, considerato che non si verte nell'ipotesi di sospensione necessaria del giudizio *ex art. 79*, comma 1, c.p.a. e 295 c.p.c., e che la decisione di ultima istanza che sarà assunta dal Giudice Ordinario (che, peraltro, ha già respinto le domande avanzate in primo grado ed in grado di appello) non influisce sulla decisione da assumere in questa sede.

In ogni caso, l'eventuale positivo pronunciamento dei Supremi Giudici di legittimità sulla controversia civile vertente *inter partes* e concernente gli immobili *de quibus*, aprirebbe la strada a forme di tutela risarcitoria, con conseguente possibilità, per gli odierni ricorrenti, di reclamare il ristoro dei danni lamentati.

Nel merito, i due ricorsi possono essere esaminati congiuntamente, considerata la sostanziale identità delle censure proposte con il primo ricorso

avverso l'ordinanza contingibile n. 224/2013, rispetto a quelle concernenti l'ordinanza n. 264/2013, con la quale è stato reiterato, sulla base di ulteriori elementi istruttori, l'ordine di rimozione dello stato di pericolo, derivante dai rami secchi, aggettanti sul tetto della scuola comunale.

Secondo parte ricorrente, le ordinanze *de quibus* difetterebbero dei requisiti di legge per l'adozione dei gravati provvedimenti, avendo lo stesso Comune cagionato, per effetto della costruzione dell'edificio in violazione delle norme a tutela della proprietà, la situazione oggetto di misure contingibili e urgenti.

A sostegno delle proprie tesi, gli eredi del Sig. Sanguigni invocano la pendenza di un contenzioso civilistico tra le parti, attualmente all'esame della Corte di Cassazione, avente ad oggetto, tra l'altro, la presunta violazione delle distanze legali dell'edificio scolastico costruito dal Comune di Monsampietro Morico.

Le censure sono infondate.

Le ordinanze sindacali in questione sono state emanate sul presupposto della sussistenza di un pericolo alla pubblica e privata incolumità, conseguente allo stato dei luoghi – per come accertato dal personale di polizia municipale e dai tecnici all'uopo incaricati – e al fatto che i rami delle piante in questione insistevano sul tetto della scuola, con possibilità di caduta e conseguente pericolo per l'incolumità della popolazione scolastica ospitata dall'edificio.

In particolare, l'ordinanza n. 264/2013 pone a proprio fondamento precise risultanze istruttorie, costituite dalla relazione dell'Ufficio di Polizia Municipale e del Responsabile dell'Area Tecnica, nonché dalla relazione del dottore agronomo incaricato di valutare lo stato delle piante in questione. Le stesse fotografie prodotte in atti evidenziano oggettivamente la particolare situazione dei luoghi ed il pericolo derivante ai fruitori della scuola dall'incontrollata crescita dei rami delle piante di cui si controverte.

Quindi, è stata la generale situazione di pericolo per l'incolumità pubblica ad aver indotto il Sindaco del Comune di Monsampietro Morico ad intervenire, esercitando il potere *extra ordinem*, con motivazioni che appaiono congrue ed immuni dai vizi denunciati, sia con riferimento alla potenziale minaccia per la

pubblica incolumità, sia con riferimento alle ragioni di assoluta urgenza nel provvedere. E ciò coerentemente al consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui “*il potere d’urgenza può essere esercitato solo per affrontare situazioni di carattere eccezionale ed impreviste, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall’ordinamento giuridico*” (cfr., T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 20 maggio 2009, n. 2781).

In tale contesto, il richiamo – operato da parte ricorrente – alla disciplina civilistica in materia di rispetto delle distanze legali e di taglio dei rami protesi è inconferente, in quanto, nel caso all’esame, sono assolutamente preminenti i rilevanti interessi pubblici in gioco.

Ed invero, il *thema decidendum* del presente giudizio non può attenersi al rapporto *iure privatorum* tra le parti in causa (in quanto involgente l’estensione ed il contenuto di diritti reali assoluti), ma al potere *extra ordinem* riconosciuto in capo all’Amministrazione, che è il vero oggetto del sindacato giurisdizionale del Giudice Amministrativo e che, come già evidenziato, è stato correttamente esercitato dal Comune resistente.

Per le ragioni suesposte, il ricorso principale ed il ricorso per motivi aggiunti vanno respinti.

Sussistono giusti motivi, costituiti dalla peculiarità della vicenda, per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto previsto dall’art. 84, comma 6, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in

legge 24 aprile 2020, n. 27, e dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 1454 del 19 marzo 2020, con l'intervento dei magistrati:

Tommaso Capitanio, Presidente

Silvia Piemonte, Referendario

Nino Dello Preite, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Nino Dello Preite**

**IL PRESIDENTE**  
**Tommaso Capitanio**

**IL SEGRETARIO**